

## SEGRETERIE PROVINCIALI CATANIA

Catania, 30/05/2023

**A tutti i Dirigenti  
delle Istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado della  
PROVINCIA DI CATANIA**

**E p.c. alla RSU ed all'albo sindacale di tutte le istituzioni scolastiche  
della Provincia di Catania**

**Oggetto:** indebito recupero giorni per allerta meteo o per altra sospensione dell'attività didattica.

Le scriventi OO.SS. rappresentative e firmatarie di contratto sono venute a conoscenza della circostanza per cui alcune SS.VV., per l'a.s. in corso, avrebbero definito e stabilito il recupero delle giornate di attività didattiche perse nelle proprie scuole per la chiusura dei locali causa allerta meteo e/o perché sedi di seggio elettorale, al fine di riottenere così i giorni di scuola previsti e specificati dal calendario scolastico regionale, in assoluta difformità dalle vigenti disposizioni di Legge e di Contratto.

Il sopracitato calendario scolastico regionale pubblicato con D.A. n. 1101 del 10 giugno 2022 determina proprio che questo **limite stabilito in 203/204 giorni di scuola previsti per l'anno scolastico 2022/2023**, così come fissato dall'art. 1 nello stesso decreto e fermo restando l'esigenza del rispetto delle previsioni di cui all'art. 74 comma 3 del D.Lg. 297/1994 che stabilisce in almeno 200 giorni di lezione la validità di un anno scolastico, **possa essere derogato, con conseguente non obbligatorietà di recupero, unicamente per i seguenti motivi:**

- a) eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse ad inderogabili esigenze delle amministrazioni locali, nonché per eventi straordinari;**
- b) sospensione del servizio scolastico negli Istituti scolastici sedi di seggio elettorale, limitatamente alle giornate delle corrispondenti tornate elettorali;**
- c) sospensione del servizio scolastico per celebrare particolari ricorrenze civili o religiose, anche a carattere locale.**

Si ricorda anche che la chiusura della scuola per allerta meteo, rappresenta l'obiettivo perseguito dall'autorità e finalizzato ad una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico. Infatti la chiusura della scuola per motivi di un'ordinanza di un sindaco, garantisce sempre la regolarità dell'anno scolastico.

**Nell'art. 1256 del Codice Civile** è scritto che l'obbligazione del lavoratore si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento. Per cui il docente o il personale scolastico, in qualità di debitore, estingue qualsiasi obbligo di servizio, in quanto **la prestazione del servizio è ritenuta ufficialmente impossibile, e quindi non è soggetto ad alcun tipo di recupero.**

Pertanto le sottoscritte OO.SS. invitano le SS.LL. a non prevedere in alcun modo indebiti recuperi come quello in oggetto e a volerli annullare qualora eventualmente già disposti, considerata la palese illegittimità di tale recupero, come sopra evidenziata, che sarebbe certamente origine di contenzioso e di conseguente aggravio e/o danno erariale.

Si invitano i Docenti ed il personale ATA a rivolgersi presso le Nostre sedi per segnalare eventuali recuperi contrari alla normativa sopra citata.

Distinti saluti

**FLC CGIL**  
Cettina  
Brunetto

**CISL Scuola**  
Ferdinando Pagliarisi

**UIL Scuola**  
Salvo Mavica

**SNALS CONFSAL**  
Giovanni Tempera

**FGU GILDA UNAMS**  
Giorgio La Placa